



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BIANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2012

Obbligo di pronuncia del Parlamento sui progetti di legge
di iniziativa popolare entro termini certi

ONOREVOLI SENATORI. - La proposta di legge di iniziativa popolare è un istituto relativo all'iniziativa legislativa previsto dalla nostra Carta costituzionale, mediante il quale i cittadini possono, attraverso la raccolta di almeno 50.000 firme, presentare al Parlamento un progetto di legge affinché questo sia poi discusso e votato:

«Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli» (articolo 71 della Costituzione).

Gli articoli 48 e 49 della successiva legge 25 maggio 1970, n. 352, stabiliscono che il progetto, accompagnato dalle firme degli elettori proponenti, deve essere presentato al Presidente di una delle due Camere, la quale deve poi verificare il computo delle firme e accertare la regolarità della richiesta.

Così come il *referendum*, l'iniziativa legislativa popolare è istituto di democrazia diretta previsto anche negli statuti regionali, con differenze tra regione e regione per ciò che riguarda il numero di firme necessarie per la presentazione.

Il problema di fondo, dal quale nasce la spinta alla presentazione di questo disegno di legge, è che spesso e volentieri le proposte di legge di iniziativa popolare vengono sì accettate dal Parlamento, ma per poi essere

completamente ignorate e in sostanza parcheggiate tra gli innumerevoli disegni di legge che non troveranno mai tempo o spazio per essere esaminati.

Non si tratta, sia ben chiaro, di accogliere automaticamente tutte le iniziative di legge popolare in maniera positiva, soltanto perché di provenienza diversa da quelli che sono i classici canali attraverso i quali le proposte di legge vengono presentate.

Si tratta, molto più semplicemente, di riservare uno spazio nel calendario dei lavori parlamentari in cui poter esaminare queste proposte, per poi tramutarle in leggi o meno.

La finalità unica del presente disegno di legge, dunque, esplicitata nell'articolo 1, è di sostenere ed incentivare l'attenzione delle Camere verso i disegni di legge di iniziativa popolare, non dimenticando che si tratta di uno strumento di democrazia diretta di cui uno Stato libero e democratico come l'Italia deve andar fiero.

L'articolo 2, nel merito, prevede che le Camere, una volta recepito il disegno di legge di iniziativa popolare ed avendone accertato la ammissibilità, debbano entro sei mesi dalla presentazione iniziarne l'*iter* parlamentare, alla stregua di tutti gli altri disegni di legge, per giungere o meno alla sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata ad incentivare l'esame dei disegni di legge di iniziativa popolare presentati alle Camere ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione.

Art. 2.

(Termini per l'esame dei disegni di legge di iniziativa popolare)

1. L'esame dei disegni di legge di iniziativa popolare, a seguito delle verifiche sulla loro ammissibilità formale e sostanziale, effettuate dalle due Camere in base alle rispettive disposizioni regolamentari, deve essere iniziato entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei medesimi disegni di legge.

